



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

R.G. n. XXX – Ud. 2.2.2024 – Prima Sezione Penale – (PG. Conf)

Sanzioni sostitutive – Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. 150/2022 - Distinzione tra condannato in corso di espiazione e condannato in stato di libertà – Illegittimità – Sussistenza

Il P.G., letto il ricorso avverso il provvedimento del 19 settembre 2023 con il quale il Tribunale di LUOGO 1 dichiarava inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di TIZIO con cui veniva richiesta la sostituzione della pena detentiva di anni uno di reclusione inflittagli dallo stesso Tribunale con una sanzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 l. n. 689 del 1981; rilevato che il Tribunale fa leva sul fatto che l'articolo 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, laddove si riferisce al condannato, voglia intendere il condannato in stato di libertà e non quello in corso di espiazione della pena;

rilevato che il ricorso lamenta il vizio di tale interpretazione sulla base di considerazioni in esso riportate;

premesso che l'art. 95 d.lgs. 150/2022, recante “Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi”, in vigore dal 30/12/2022, dispone, tra l'altro, che “Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza”;

ritenuto che il ricorso è fondato, atteso che la lettera della legge (articolo 95 citato) non giustifica alcuna distinzione tra condannato in corso di espiazione e condannato in stato di

libertà e che tale distinzione pare arbitraria, alla luce del principio per cui “*ubi non distinguit nec nos distinguere debemus*”;

ritenuto altresì che, al di là di ciò che è scritto nella relazione illustrativa, che comunque orienta nel senso voluto dal Tribunale di LUOGO 1, la diversa interpretazione è anche maggiormente in sintonia con i principi del *favor rei* e del *favor* per la deflazione del sistema carcerario;

ritenuto che i richiami del provvedimento fanno riferimento a norme preesistenti rispetto al citato art. 95, sicché da esse non può ricavarsi una riduzione della portata di quest’ultimi;

considerato altresì che la distinzione tra condannato ancora libero e condannato in stato di espiazione pena di fatto può essere anche rimessa alla diversa velocità delle Procure nell’emettere ordine di esecuzione, dal che deriverebbe un’enorme disparità di trattamento per i condannati

CHIEDE

annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di LUOGO 1.

Roma, 5.12.2023

Il sostituto Procuratore generale

Dr. Fulvio Baldi

